

***ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
NAPOLI NORD***

«LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'»


***INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE
GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE***

MICHELE MONTELEONE

AVERSA 18 MAGGIO 2026

SEQUESTRO E CONFISCA DEI BENI - IL 3° BINARIO

(dopo il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – cfr. art. 373 ccii 📖)



INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Premessa

L'**art. 1 della legge n. 136/2010** (anche detta “piano straordinario contro le mafie”) ha demandato al legislatore delegato di “**disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali**, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare”.

La delega in parola ha trovato compiuta attuazione con le previsioni di cui agli **artt. 63, 64 e 65** che compongono il Capo III del Titolo IV, Libro I del CAM; capo dedicato appunto ai complessi rapporti tra misure di prevenzione e procedure concorsuali.

Dette disposizioni, in particolare, disciplinano:

Rapporti tra misure ablativ e procedure concorsuali	Rapporti tra misure NON ablativ e procedure concorsuali
Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro) Art. 64 CAM (sequestro successivo al fallimento)	Art. 65 CAM (Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento)
Sostanziale prevalenza della misura ablativa sul fallimento	Prevalenza del fallimento sulle misure non ablativ

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE


Principio della sostanziale prevalenza

La **sostanziale prevalenza delle misure di prevenzione patrimoniali ablativo del sequestro e della confisca sulla liquidazione giudiziale**, già prevista nel codice antimafia in attuazione della legge delega 13 agosto 2010, n. 136 (cfr. art. 1, co. 2 lett. g), è stata introdotta dall'art. 13, legge delega 19/10/2017, n. 155 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (principio confluito nell'art. 317 D.Lgs. n. 14/2019).

Art. 317 CCI - Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Finalità ( Cfr. Cass. pen. 02/05/2011, n. 16797 e Cass. pen. 02/12/2014, n. 50313)

Privilegiare l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia **rispetto all'interesse** della *par condicio creditorum* sotteso alla disciplina concorsuale. Lo scopo è di **assicurare effettività alla pretesa ablatoria dello Stato**, ponendola al riparo dal rischio che il bene venga rimesso in circolazione o che ritorni nella disponibilità del soggetto attinto dalla misura (per il tramite anche di creditori di comodo).

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: principio della sostanziale prevalenza

Il principio della sostanziale prevalenza **va declinato secondo le seguenti precisazioni:**

- ☐ **la prevalenza non ha carattere assoluto:** nel codice antimafia, sono comunque previste forme di tutela per i creditori mediante l'avvio della c.d. procedura di tutela dei terzi;
- ☐ **non sempre vi è coincidenza tra i beni** sottoposti a sequestro di prevenzione e quelli oggetto dell'intera massa concorsuale, ben potendo la misura ablativa colpire solo alcuni di questi con conseguente apprensione dei beni non attinti da parte della curatela (*cfr. infra*);

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Misure patrimoniali ablativo e procedure concorsuali (Artt. 63 e 64 CAM)

Artt. 63 e 64 CAM - Si applicano:

- ☐ alle **misure ablativo (sequestro o confisca)** disciplinate nel codice antimafia;
- ☐ ai **sequestri preventivi penali finalizzati alla confisca ex art. 240-bis c.p.** (stante il disposto dell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.);
- ☐ agli **altri casi di sequestro e confisca di beni** adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
- ☐ agli altri casi di sequestro penale **ex art. 321, co. 2 c.p.p.** finalizzati alla confisca (giusta modifica dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. da parte dell'**art. 373 CCII**).

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Misure patrimoniali ablativie e procedure concorsuali (Artt. 63 e 64 CAM)

Artt. 63 e 64 CAM – NON si applicano:

- ❑ Al **sequestro impeditivo ex art. 321, co. 1 c.p.p.** (cfr il disposto dell'**art. 318 CCII – sequestro preventivo**) rispetto al quale ha prevalenza la liquidazione giudiziale (nonché la LCA) ogni qualvolta abbia ad oggetto **beni non pericolosi ex se** (se viene disposta la revoca della liquidazione o la chiusura senza liquidazione di quei beni, sui medesimi riprende l'efficacia del sequestro preventivo).
- ❑ Al **sequestro conservativo penale ex art. 316 c.p.p.**, (cfr. **art. 319 CCII**), rispetto al quale ha prevalenza la liquidazione giudiziale (nonché la LCA) su detta misura cautelare.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Misure patrimoniali ablativ e procedure concorsuali (Artt. 63 e 64 CAM)

le misure cautelari reali sono quelle misure che incidono sui beni patrimoniali, creando l'indisponibilità di cose o di beni.

Questo vincolo di indisponibilità della cosa non corrisponde ad un'esigenza di natura probatoria (come tipicamente accade nelle ipotesi di sequestro penale, non a caso disciplinato tra i "mezzi di ricerca della prova"), ma corrisponde ad un'esigenza cautelare di perseguire finalità conservative – 319 CCII (garantire l'esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa all'esito del processo) e/o finalità preventiva – 318 CCII (impedire che l'uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati).

Il codice ha individuato due differenti tipologie di misure riconducibili a tale ambito, accomunate dalla finalità cautelare, ma differenti sul piano delle esigenze da soddisfare: il sequestro conservativo e il sequestro preventivo (impeditivo).

La disciplina dell'art. 316 c.p.p. rispecchia lo specifico finalismo del sequestro conservativo: ossia, assicurare l'esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro)

L'impresa già attinta dalla misura ablativa potrebbe essere assoggettata anche a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura concorsuale.

 Cassazione civile sez. I, 12/01/2017, n. 608 ([Cassa con rinvio, Corte d'Appello Bari, 15/07/2013](#))

Conforme Tribunale Napoli Nord sez. III, 15/09/2015

“La misura di prevenzione consistente nel sequestro preventivo antimafia del patrimonio sociale **non osta alla dichiarazione di fallimento della società, ammissibile anche in mancanza di un attivo aggredibile da parte dei creditori sociali**. Invero, sotto il profilo testuale, l'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall. prevede la **chiusura del fallimento** per mancanza di attivo, **l'art. 63, comma 6, del codice antimafia (e delle misure di prevenzione)**, approvato con d.lgs. n. 159 del 2011, **impone la chiusura (e non la revoca) del fallimento**, ex art. 119 l.fall. (oggi 233 CCII), allorquando nella massa attiva siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, ed **una regola omologa è dettata dall'art. 64, comma 7, del codice predetto per il caso di sequestro o confisca sopravvenuti al fallimento**”

Legittimazione attiva spetta:

- al **debitore**;
- agli stessi **creditori**;
- al **pubblico ministero**, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario **richiedere al tribunale competente**:
 1. **l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa** i cui beni aziendali siano stati (in tutto o in parte) sottoposti a sequestro/confisca;
 2. **ovvero**, ai sensi del comma 2 dell'art. 63, **la dichiarazione di insolvenza** ex art. 297 D.Lgs. n. 14/2019 in caso di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro)

Beni nella massa attiva della liquidazione giudiziale

1. **COINCIDENZA TRA BENI ATTINTI DA MISURA ABLATIVA E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**: l'art. 63, comma 6, dispone la chiusura del procedura concorsuale ai sensi dell'art. 235 CCII una volta sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. In questo caso, la procedura di accertamento dei crediti verrà effettuata innanzi al tribunale della prevenzione secondo le particolari disposizioni del CAM;
2. **NON COINCIDENZA TRA BENI ATTINTI DA MISURA ABLATIVA E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**: i **beni non sottoposti a sequestro rimarranno nell'ambito della liquidazione giudiziale**, con apprensione da parte del curatore ed esclusiva competenza del giudice della liquidazione giudiziale anche in ordine all'accertamento dei crediti (comma 5 dell'art. 63). Di converso, i beni oggetto di sequestro verranno attratti nella procedura di prevenzione nei termini e con le conseguenze di cui al comma 4.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro)

Revoca della misura ablativa in caso di procedura di liquidazione giudiziale già chiusa

Il tribunale provvede alla riapertura della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 237 CCII anche su iniziativa del pubblico ministero, con la precisazione che il tribunale provvede in tal senso ancorché sia decorso il termine di cinque anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale. Per detta ultima ipotesi l'articolo, novellato dalla legge n. 161/2017, dispone che il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario (art. 63 comma 7, CAM).

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro)

Azione revocatoria

Può essere proposta, insieme alle **azioni disciplinate dalla sezione IV del Capo I del CCII (Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori)**, dall'**amministratore giudiziario** nominato, con gli effetti di cui all'art. 171 CCII, ove dette azioni attengano ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro.

Effetti del sequestro e della confisca

Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace (art. 63, comma 8, CAM).

Inoltre, **la predetta estensione degli effetti del sequestro o della confisca agli atti dichiarati inefficaci, di cui all'ultima parte del comma 8, comporta di fatto un ampliamento della misura di prevenzione rispetto a beni estranei al decreto di sequestro/confisca, per il tramite di una pronuncia proveniente da un diverso giudice (cioè quello della liquidazione giudiziale), resa, appunto, a valle di una azione revocatoria intrapresa dall'amministratore giudiziario.**

Nell'ambito di detta materia, quindi, **si assiste ad una sostanziale equiparazione**, in ordine ai concreti effetti, tra l'**azione revocatoria concorsuale** ed alcuni istituti previsti dal codice antimafia, quali, ad esempio, **la nullità** comminata ai sensi dell'**art. 26 CAM (intestazione fittizia)**.

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:

1. a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

2. b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro)

Azione di responsabilità

In questo contesto appare di difficile comprensione **la mancata previsione della legittimazione dell'Amministratore Giudiziario – soprattutto laddove la misura attenga a partecipazioni societarie – all'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori (organi di amministrazione) e sindaci (organi di controllo)**

L'esperimento della cd. Azione sociale

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 63 CAM (fallimento successivo al sequestro)

LE INIZIATIVE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 8-BIS CAM

L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza può:

- a. prima che sia intervenuta la confisca definitiva,
- b. e previa autorizzazione del tribunale di prevenzione,

presentare al competente tribunale:

- 1. **domanda per l'ammissione al concordato preventivo;**
- 2. **un accordo di ristrutturazione dei debiti;**
- 3. **un piano attestato da un professionista indipendente teso al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio finanziario.** L'accordo di ristrutturazione, ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, può prevedere la vendita dei beni sequestrati anche fuori dei casi dell'art. 48 CAM (rubricato "destinazione dei beni e delle somme").

Si evidenzia altresì che ai sensi del nuovo **art. 41-bis, comma 6 CAM**, l'amministratore giudiziario può richiedere anche **l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria** nelle forme e alle condizioni previste dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L.gs. n. 270/1999.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Ci si interroga se, **a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCII**, tale normativa sia applicabile **all'attività gestoria posta in essere dall'amministratore giudiziario**, nominato ai sensi degli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (CAM) **nell'ambito dei sequestri di prevenzione di interi compendi aziendali o di quote totalitarie di società di capitali**

Come noto, gli **adeguati assetti organizzativi dell'imprenditore** collettivo come previsti dall'art. 2086, comma 2, c.c. **hanno tre diverse funzioni**, tra loro logicamente conseguenziali:

- a) **rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi**, come si desume dalla lettura combinata dell'art. 3, comma 3, lett. a) e dell'art. 12, comma 1, CCII. Si tratta di **obblighi ante crisi come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a)** CCII, il cui scopo è coglierne i prodromi attraverso analisi di natura economico – finanziaria, rifacendosi anche al **concetto di continuità aziendale previsto dall'OIC n. 11**
- b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi** e rilevare i segnali di cui al comma 4, in ossequio all'art. 3, comma 3, lett. b). Si tratta di una **fase successiva, in cui può emergere l'incertezza nel pagamento prognostico dei debiti**, tanto che l'adeguato assetto organizzativo deve iniziare a monitorare e rilevare i segnali di cui all'art. 3, comma 4, CCII
- c) **ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata o check – list e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**, allorché la società si trovi in una situazione di crisi e sia necessario adottare uno strumento di regolazione, **anche attraverso l'apertura di una procedura di “Composizione negoziata delle crisi” ai sensi dell'articolo 12 e seguenti CCII**

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Nel caso di sequestro di prevenzione ai sensi dell'art. 20 CAM di interi compendi aziendali o di quote totalitarie di società di capitali, che per legge estendono il sequestro al compendio, l'amministratore giudiziario dovrà **nei primi sei mesi dall'immissione in possesso procedere** con una progressiva e sempre più **approfondita analisi della sostenibilità finanziaria e della continuità aziendale;**

sintesi cronologica degli articoli di riferimento:

- a) **art. 41 quinquies CAM**, regolante la richiesta di esercizio provvisorio successivo all'immissione in possesso fino alla **presentazione della relazione art. 36 CAM**, periodo durante il quale l'amministratore giudiziario potrà chiedere al Giudice Delegato di *pagare debiti anteriori al sequestro (art. 54 bis CAM) e subentrare nei rapporti pendenti (art. 56 CAM) se essenziali per la prosecuzione dell'attività*
- b) **art. 36, comma 1, lett. e) CAM**, il quale prevede che nell'ambito della **prima relazione da presentare al Giudice Delegato, l'amministratore giudiziario debba indicare se vi siano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività**
- c) **art. 41, comma 1, lett. c) CAM**, punto conclusivo delle analisi dell'amministratore giudiziario, il quale dovrà **comunicare al Tribunale** (non solo al Giudice Delegato) se ci siano **concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività**, sulla base di un *programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo*

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Escludendo le situazioni limite di società “cartiere” o “buffer” nel periodo intercorrente dall'immissione in possesso alla presentazione della relazione ex art. 41 CAM, l'amministratore giudiziario, unitamente all'organo di governo della società se differente, dovranno verificare:

- (i) l'adeguatezza degli assetti organizzativi (considerando anche l'eventuale necessità di sostituire il proposto, i suoi familiari o persone a lui sodali che svolgono attività operative),
- (ii) la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, atteso che il sequestro verosimilmente potrà essere la causa generatrice della crisi o il suo acutizzarsi se già presente,
- (iii) la continuità aziendale,
- (iv) ipotizzare l'apertura di una procedura di “Composizione negoziata della crisi” ex articoli 12 e seguenti CCII.

In sede di richiesta di esercizio provvisorio, non ci sono incombeni sull'amministratore giudiziario (**conviene richiederlo sempre !**) in relazione al CCII, trattandosi di una autorizzazione che sottende la mera esistenza di un'impresa, dando tempo all'amministratore giudiziario di comprendere i fatti e le dinamiche aziendali e che si può interrompere in qualsiasi momento, se emergono fatti e/o circostanze che consigliano l'immediata cessazione dell'attività.

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Molto più problematico appare l'obbligo di cui all'art. 36, comma 1, lett. e) CAM di indicare se vi siano “concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività”. E' possibile che in piccole realtà si possa esprimere questo giudizio anticipando le attività infra descritte propedeutiche alla relazione art. 41 CAM, ma in caso di imprese di dimensioni medio / grandi l'amministratore giudiziario verosimilmente non avrà il tempo per esprimere un giudizio definitivo su una “concreta possibilità”, il cui significato deve essere contestualizzato, non interpretandolo per analogia riferendosi, per esempio, all'art. 17, comma 5, CCI in base al quale l'esperto della composizione negoziata valuta “l'esistenza di una concreta possibilità di risanamento”, la quale poggia sulla documentazione di cui all'art. 17 comma 3, CCI, tra cui in particolare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, CCI.

Nella relazione ex art. 36 CAM, pertanto, il termine “concreto” dovrà avere una accezione diversa, contestualizzata alla misura di prevenzione, dovendosi relazionare all'Autorità Giudiziaria in ordine ad un'impresa che esiste, che non si sia dimostrata dopo l'immissione in possesso una “cartiera” o un “buffer”, che non si basi solo sul lavoro del proposto e dei suoi familiari / sodali, che abbia clienti e fornitori non inquinati, che possa avere un mercato libero da influenze criminali, e quali siano eventualmente le opere di bonifica già effettuate e da effettuare e gli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'impresa..

l'amministratore giudiziario dovrà mutare gli strumenti di analisi e fare proprio il nuovo corredo normativo del CCII al fine di adempiere agli obblighi successivi alla presentazione della relazione ex art. 36 CAM.

l'amministratore giudiziario, preliminarmente alla redazione della relazione ex art. 41 CAM, dovrà predisporre dei budget economico – finanziario almeno a dodici mesi, accertare la sussistenza della continuità aziendale (quindi la produzione di reddito) ed effettuare il test previsto dal Decreto Ministeriale come integrato il 21 marzo 2023.

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Nella prima redazione del budget finanziario e del test, l'amministratore giudiziario dovrà **tenere in considerazione le norme speciali previste dal codice antimafia per quanto attiene:**

- **al pagamento di debiti pregressi non essenziali alla prosecuzione dell'attività ai sensi art. 54 bis CAM,**
- **al subentro nei contratti pendenti previsto dall'art. 56 CAM**
- **alla sospensione delle procedure esecutive ai sensi dell'art. 55 CAM**
- **ed alla sospensione delle imposte e dei tributi come regolato dall'art. 51 CAM**

Queste misure daranno un inevitabile beneficio finanziario alla procedura

E' però d'obbligo ricordare che l'amministratore giudiziario **DEVE VERIFICARE ANCHE LA CONTINUITÀ AZIENDALE,** **tanto che potrebbe sussistere l'equilibrio finanziario, ma non esserci continuità aziendale a dodici mesi.**

REDDITIVITA' dei beni in custodia e sottoposti a sequestro ex art 35, comma 5, CAM

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Nel caso in cui emerga una situazione di crisi o di mancanza di continuità aziendale sarà necessario comprenderne le cause e se esse possano essere gestite attraverso una “Composizione negoziata della crisi”.

Se la crisi è di natura finanziaria, ma sussiste la continuità aziendale e deriva, ad esempio, dalla necessità di subentrare in contratti pendenti e dal pagamento di debiti pregressi essenziali alla prosecuzione dell'attività, l'amministratore giudiziario potrà adire il nuovo istituto della “Composizione negoziata” ed in tale ambito utilizzare:

- ***il contratto previsto dall'art. 23, comma 1, lett. a);***
- ***l'accordo ex art. 23, comma 1, lett. c);***
- ***o un accordo in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 56 CCII, attraverso i quali rinegoziare i termini di pagamento o uno stralcio parziale dei debiti con specifici fornitori, si ripete essenziali, con l'autorizzazione del giudice delegato;***
- ***un piano di ristrutturazione soggetto ad omologa (PRO) ex art 64 bis CCII;***
- ***per le imprese sotto-soglia un concordato minore ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII***

In questo caso l'amministratore giudiziario ***dovrà redigere un piano di risanamento in continuità diretta utilizzando la check – list e le Linee Guida del CNDCEC “Principi per la redazione dei piani di risanamento”***

Difetto di raccordo con l'art. 120 bis CCII (come novellato dal decreto correttivo) che prevede la competenza esclusiva dell'amministratore della società alla presentazione di una domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolamentazione della crisi

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Se invece sussiste l'equilibrio finanziario grazie, ad esempio, all'incasso di crediti anteriori al sequestro, ma non c'è continuità aziendale, l'amministratore giudiziario dovrà avere la capacità di valutare se essa possa essere riacquistata dopo i dodici mesi, con una marginalità tale da onorare i debiti correnti post sequestro, con il rischio che dove ciò non avvenga ci sia un aggravamento del dissesto.

Se, infine, alla situazione di crisi si aggiunge quella di **mancanza di continuità aziendale**, l'amministratore giudiziario **difficilmente potrà trovare soluzioni diverse dall'affitto** dove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 41, comma 2 ter, CAM.

E' indubbio che l'amministratore giudiziario possa trovare **un accordo con i fornitori per un pagamento dilazionato che almeno nei primi tempi mantenga l'equilibrio finanziario**, ma si ricorda che **l'orizzonte oggi normato è a dodici mesi**, a cui aggiungere come detto la verifica della continuità aziendale sempre sul medesimo lasso temporale.

Se neppure la strada dell'affitto è percorribile, la cessazione dell'attività sarà inevitabile

Per quanto sopra illustrato, quello che **l'art. 41, comma 1, lett. c) definisce come “programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (di prosecuzione o di ripresa dell'attività)”** oggi trova un approdo nel corredo normativo e dottrinale del CCII e nelle Linee Guida del CNDCEC, che **l'amministratore giudiziario dovrà seguire non solo per evitare future responsabilità nel caso in cui, negli anni a venire, la società dovesse essere assoggettata ad una procedura concorsuale**, ma anche per chiedere al giudice delegato la nomina dell'attestatore. Alla luce della nuova normativa difficilmente un giudice potrebbe autorizzare la nomina in carenza di un programma strutturato secondo queste linee: il programma potrebbe non essere definitivo, ma certamente dovrà essere delineato nei *driver* principali che giustificano la nomina di un attestatore, e quindi il sostenimento di un costo.

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Una menzione particolare meritano *le norme che regolano gli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate*, i quali hanno come *destinazione primaria il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro*.

Questi fondi *non devono essere intesi come “finanziamenti di liquidità”*, ma rientrare nel programma di cui all'art. 41 CAM in un *paragrafo dedicato agli investimenti, indispensabili in qualsiasi azienda che ritenga di avere una continuità aziendale*, ricordando che *essi sono normalmente disponibili dopo l'approvazione del programma*: *i primi sei mesi (almeno) dopo il sequestro dovranno essere gestiti dall'amministratore giudiziario con le risorse disponibili e le linee di credito esistenti*.

Infine, si evidenzia che LA DILIGENZA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO andrà oltre la fase iniziale della misura, atteso che *egli dovrà costantemente verificare e prevenire lo stato di crisi e la sussistenza della continuità aziendale, monitorando gli squilibri economico-finanziari, i flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi e la capacità di produrre reddito, attività che prudenzialmente sarebbe utile inserire anche nelle relazioni periodiche ex art. 36, comma 3, CAM a tutela futura dello stesso amministratore giudiziario*.

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Della concessione abusiva del credito

Il punto fondamentale evidenziato dalle pronunce granitiche della S.C. del 2021 è l'obbligo delle banche di valutare *ex ante* l'adeguatezza di un piano industriale predisposto dall'impresa finanziata utilizzando standard di prudenza e diligenza adeguati al loro status professionale, che impongono la severa applicazione delle norme bancarie e delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza, che si traducono in una corretta istruttoria in ordine al merito creditizio.

Ciò che può determinare **la responsabilità della banca** non è la situazione di crisi dell'impresa finanziata (e quindi neppure l'origine della crisi), ma **la mancanza di fondate prospettive di superamento della situazione di difficoltà o di proficua permanenza sul mercato secondo una valutazione ex ante di ragionevolezza.** Questa analisi, sulla base dell'attuale normativa e prassi bancaria, consiste principalmente in **un approccio valutativo prospettico della capacità di rimborso derivante dalla gestione ordinaria dell'attività** (*forward - looking approach*).

L'approccio prospettico, pertanto, impone **l'esistenza di piani aziendali** da cui emerga non solo la capacità dell'impresa di avere (mantenere) la continuità aziendale e flussi finanziari, ma anche **la coerenza tra l'evoluzione economico – finanziaria prospettata e la struttura organizzativa dell'impresa, che si traduce nell'adeguatezza degli assetti organizzativi** e quindi dei soggetti che hanno partecipato a tutti i livelli nella predisposizione della documentazione e delle informazioni utili alla redazione dei richiamati business plan o piano di risanamento.

IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE DI INTERI COMPENDI AZIENDALI O QUOTE TOTALITARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: DALL'IMMISSIONE IN POSSESSO ALLA RELAZIONE ART. 41 CAM

Della concessione abusiva del credito (2)

Se l'amministratore giudiziario, con le diverse modalità sin qui esposte, porterà all'attenzione degli istituti di credito che finanziano l'impresa, oggetto di una delle procedure previste dal CAM, tutte le informazioni necessarie **per valutare con il giusto “scetticismo” il merito creditizio**, sarà nella condizione di avviare un eventuale contraddittorio nel caso di revoca degli affidamenti ed in generale delle linee di credito, anche in via giudiziale se necessario, a tutela del più generale interesse dello Stato **affinché permangano in vita aziende meritevoli (quindi con valore, ad eccezione delle «zombie company»), evitando che un eccesso di prudenza delle banche determini l'acuirsi della crisi fino ad arrivare all'insolvenza, secondo la “profezia autoavverante”.**

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Art. 64 CAM (sequestro successivo al fallimento)

PRINCIPI

- il **giudice della prevenzione** si occupa dell'attività di accertamento e verifica dei crediti, secondo il peculiare sub-procedimento delineato dagli artt. 52 ss. CAM;
- il **tribunale**, sentiti il comitato dei creditori ed il curatore, provvede alla **chiusura della procedura di liquidazione giudiziale** nel caso in cui il sequestro o la confisca di prevenzione **abbiano ad oggetto l'intera massa attiva ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio sociale dei soci illimitatamente responsabili.**

SEQUESTRO E CONFISCA DOPO LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Potranno essere eseguiti solo su quanto eventualmente residui dalla liquidazione (**art.64, co. 8 CAM**).

MASSA ATTIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ove **ecceda il compendio dei beni sequestrati**, il giudice delegato alla liquidazione giudiziale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile **la separazione di tali beni dalla massa attiva e la loro consegna all'amministratore giudiziario.** Di conseguenza, **per i beni non usciti dalla massa attiva, la liquidazione giudiziale proseguirà secondo le proprie regole.**

Per quanto concerne **i rapporti relativi ai cespiti consegnati all'amministrazione giudiziaria**, questi, anche se già oggetto di verifica in sede di liquidazione giudiziale, **dovranno essere nuovamente vagliati dal giudice della prevenzione secondo i peculiari criteri della normativa antimafia (artt. 52 e ss CAM)**

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 64 CAM (sequestro successivo al fallimento)

GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PENDENTI

Qualora siano **pendenti i giudizi di opposizione allo stato passivo relativi ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti per cui interviene il sequestro**, il tribunale della liquidazione giudiziale sospende il giudizio in attesa dell'esito del procedimento di prevenzione. Detto giudizio dovrà essere riassunto dalle parti interessate in caso di revoca del sequestro (art. 64, comma 4 CAM).

AZIONE REVOCATORIA

L'**amministratore giudiziario** ha la **titolarità dell'azione revocatoria** (art. 64, comma 9, CAM) e si sostituirà al curatore nei giudizi in corso.

REVOCA DEL SEQUESTRO O DELLA CONFISCA

In caso di revoca della misura ablativa prima della chiusura della liquidazione giudiziale, i beni saranno nuovamente ricompresi nella massa attiva e l'amministratore giudiziario provvederà a consegnarli al curatore; **dopo la chiusura della liquidazione giudiziale**: il tribunale provvederà ai sensi dell' art. 237 CCII, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale. Anche in questo caso, il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario (art. 64, co. 10, CAM).

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Segue: Art. 64 CAM (sequestro successivo al fallimento)

LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE AD IMPUGNARE IL DECRETO DI SEQUESTRO SUCCESSIVO ALLA DECLARATORIA DI FALLIMENTO



Cass. Penale, sez. VI , 13/02/2019 , n. 37638

“Se il curatore fallimentare è il soggetto che amministra ed ha la disponibilità dei beni, ne discende, nel caso di sequestro preventivo successivo alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza di un concreto interesse di questi ad impugnare un provvedimento di sequestro penale; il curatore ha sui beni fallimentari un potere di fatto corrispondente ad una relazione sostanziale e tale potere è strettamente correlato alla natura ed alle funzioni, di derivazione pubblicistica, riconosciute al curatore medesimo. Tale potere è idoneo a fondare, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., il "diritto" dello stesso curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo”.

INTERFERENZE TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE ABLATIVE E NON ABLATIVE

Art. 65 CAM

(Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento)

PRINCIPI

- a) Liquidazione giudiziale precedente alla misura non ablativa: il controllo giudiziario e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti sui beni compresi nella procedura di liquidazione giudiziale;
- b) Liquidazione giudiziale successiva alla misura ablativa: la misura non ablativa sui beni compresi nella liquidazione giudiziale viene dichiarata cessata dal tribunale della prevenzione con ordinanza, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario (art. 65, co. 2, CAM);

ESITO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Qualora all'esito della liquidazione giudiziale dovessero residuare beni rispetto ai quali in origine era stata disposta l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario, il tribunale della prevenzione disporrà con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, purché persistano le esigenze della prevenzione anche all'indomani della chiusura della liquidazione giudiziale (art. 65, comma 3, CAM)